



Struttura Complessa
Organizzazione e Sviluppo Relazioni Sindacali
Via Bertani, 4
16125 GENOVA
Tel. 010644 7412
Fax 010644 7542
www.asl3.liguria.it
Cod. Fisc./P. IVA 03399650104

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ACCORDO TRA AZIENDA ED OO.SS. DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA 14 OTTOBRE 2010 SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 5 COMMA 7 CCNL 5 LUGLIO 2006- II BIENNIO ECONOMICO 2004-2005.

La presente relazione illustrativa è predisposta in conformità alle previsioni dell'art. 40 e dell'art. 40bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, come modificati, da ultimi, rispettivamente dall'art. 54 e dall'art. 55 del D.Lgs. n. 150 del 2009, nonché tenuto conto della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica – n. 7 del 13 maggio 2010.

L'accordo oggetto della presente relazione è relativo all'applicazione dell'articolo 5 comma 7 C.C.N.L. 5 luglio 2006- II biennio economico 2004-2005 ed è stato sottoscritto in data 14 ottobre 2010 dall'Azienda A.S.L. n. 3 "Genovese" e dalle OO.SS. della Dirigenza Medica e Veterinaria.

Esso trova il suo riferimento contrattuale nell'art. 5 c. 7 del C.C.N.L. Area Dirigenza Medica e Veterinaria II biennio economico 2004/2005. Si premette che la retribuzione di posizione dei Dirigenti Medici e Veterinari è composta da una retribuzione di posizione minima contrattuale unificata e da una retribuzione di posizione – parte variabile aziendale – sulla base della graduazione delle funzioni, ove spettante. L'articolo 5 in precedenza citato fissa al c. 6 un nuovo livello stabile di retribuzione di posizione minima contrattuale nell'ambito degli incarichi conferibili ai sensi della lett. c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 (ossia degli incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo) per coloro per i quali la posizione minima alla data del 31 dicembre 2001 era così composta: parte fissa € 4.100,66, parte variabile € 2.520,30, (ex X livello). Il c. 7 dello stesso articolo stabilisce che, dopo l'entrata in vigore dello stesso contratto, anche ai fini dell'attribuzione al dirigente di un incarico – ove disponibile – tra quelli indicati nella lett. c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 per il quale si è stabilito il nuovo livello di retribuzione minima contrattuale, è utile, in via prioritaria, la valutazione positiva prevista dall'art. 26, comma 2, lett. c) del C.C.N.L. 3 novembre 2005 per il riconoscimento al quindicesimo anno della fascia di indennità di esclusività.

Esistendo all'interno dell'A.S.L. n. 3 "Genovese" posti disponibili lasciati vacanti da Dirigenti Medici e Veterinari ex X livello, le Parti hanno concordato di attribuire tali posti a Dirigenti Medici e Veterinari con quindici anni di esperienza professionale valutata positivamente ai sensi dell'art. 26 c. 2 lett. c) CCNL 3 novembre 2005, sulla base di una graduatoria stilata sull'anzianità di servizio e, in caso di equivalenza di questa, di anzianità anagrafica; tale criterio risulta coerente



con quanto previsto dal CCNL citato, che mira a creare un nuovo livello stabile di retribuzione collegato all'esperienza di servizio acquisita. Questi ultimi Dirigenti potranno quindi acquisire la nuova fascia di retribuzione minima contrattuale, essendosi verificate in Azienda le condizioni che permettono tale passaggio.

Per prima cosa è stata verificata la disponibilità economica per procedere all'applicazione dell'accordo in oggetto.

Il Fondo contrattuale finalizzato al finanziamento della retribuzione di posizione è il Fondo per il finanziamento dell'indennità di specificità medica, della retribuzione di posizione, dello specifico trattamento economico ove mantenuto a titolo personale nonché dell'indennità di incarico di direzione di struttura complessa, previsto dall'art. 24 del C.C.N.L. Area Dirigenza Medica e Veterinaria 2006/2009 e confermato dall'art. 9 del C.C.N.L. Area Dirigenza Medica e Veterinaria secondo biennio economico 2008-2009. Tale fondo (che viene totalmente speso ogni anno e ripristinato, nell'interezza della propria entità finanziaria, all'inizio di ogni anno) presenta ogni anno un residuo non speso, che viene distribuito come retribuzione di risultato.

L'applicazione dell'accordo oggetto della presente relazione comporta una spesa sul Fondo di posizione dei Dirigenti Medici e Veterinari compatibile con i residui ancora disponibili del Fondo, come meglio specificato nella relazione tecnico-finanziaria allegata.

Genova, 10 / 11 / 2010

Il DIRETTORE
S.C. Organizzazione e Sviluppo
Relazioni Sindacali
(Avvocato Isabella Lanzone)